

## STATUTO

### INDICE

#### Associazione

*Costituzione	Art. 1
*Scopi	Art. 2
*Durata	Art. 3

#### Associati

*Appartenenza	Art. 4
*Domanda di iscrizione	Art. 5
*Effetti dell'iscrizione	Art. 6
*Doveri degli associati	Art. 7
*Cessazione dall'appartenenza	Art. 8

#### Organi

*Organi	Art. 9
*Assemblea	Art. 10
*Compiti dell'Assemblea	Art. 11
*Convocazione dell'Assemblea	Art. 12
*Validità dell'Assemblea	Art. 13
*Consiglio Direttivo	Art. 14
*Attribuzioni del Consiglio Direttivo..	Art. 15
*Riunioni del Consiglio Direttivo – Validità	Art. 16
*Presidente	Art. 17
*Revisori dei Conti	Art. 18
*Gruppi di coordinamento	Art. 19

#### Patrimonio - Bilancio

*Patrimonio	Art. 20
*Bilancio	Art. 21

#### Varie

*Caratteristica della posizione	Art. 22
*Gratuità delle cariche	Art. 23
*Impedimenti	Art. 24

<b>Scioglimento</b>	Art. 25
---------------------	---------

<b>Norme di riferimento</b>	Art. 26
-----------------------------	---------

## **Art. 1 Costituzione**

È costituita, con sede in Bolzano, l'Associazione Dirigenti e Quadri Federmanager Bolzano (di seguito "Associazione") in sigla "Federmanager Bolzano - Bozen"

## **Art. 2 Scopi**

FEDERMANAGER BZ è un'associazione apartitica, non ha fini di lucro e nell'ambito degli scopi previsti dallo Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (Federmanager) si propone di:

2.1 rappresentare gli Associati nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese; di difendere gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;

2.2 fornire informazioni ed assistenza su problemi contrattuali normativi, assistenziali e previdenziali di interesse degli associati, anche attraverso propria pubblicazione;

2.3 promuovere azioni ed iniziative formativo - culturali tendenti alla qualificazione ed all'aggiornamento delle funzioni degli Associati;

2.4 promuovere iniziative per l'inserimento degli Associati nella realtà socio - economica provinciale intendendo porne le competenze professionali al servizio dello sviluppo sociale ed industriale della provincia stessa.

## **Art. 3 Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## **Art. 4 Associati**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutti coloro che, in aziende industriali o di servizi direttamente interessati all'industria, rivestano od abbiano rivestito la qualifica di dirigente di azienda ai sensi dell'art. 2095 C.C.

Possono iscriversi anche coloro che hanno o che hanno avuto prima del pensionamento rapporti di lavoro subordinato con la qualifica di "Quadro"

L'iscrizione all'Associazione è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati o, comunque, con lo svolgimento di attività contrarie agli scopi della Associazione. Il divieto non riguarda l'iscrizione agli ordini di associazioni professionali.

## **Art. 5 Ammissione**

L'ammissione è deliberata dal Presidente dell'Associazione sulla base dei requisiti indicati dal richiedente nella domanda scritta, formulata utilizzando la modulistica prevista dall'Associazione; Sull'accoglimento della domanda decide in via definitiva il Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 Effetti dell'iscrizione**

Gli iscritti hanno uguali diritti e possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

## **Art. 7 Doveri degli associati**

L'iscrizione impegna l'associato a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare. Si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non vengano rassegnate le dimissioni entro fine settembre a mezzo lettera raccomandata. L'associato è tenuto a corrispondere il contributo annuo entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il neo iscritto è tenuto a versare, oltre al contributo associativo pro rata dal mese di accettazione della sua domanda, anche l'eventuale quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 8 Cessazione dall'appartenenza**

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, le quali tuttavia non esonerano l'associato dimissionario dagli impegni assunti a termine dell'articolo precedente;
- b) la perdita della qualifica di dirigente o quadro. In tal caso l'associato può, a richiesta, continuare a rimanere iscritto all'Associazione ai sensi dell'articolo 4;
- c) c) per radiazione deliberata, per gravi motivi morali o per morosità, dal Consiglio Direttivo con conseguente immediata decadenza dei diritti nei confronti dell'Associazione stessa. Contro la deliberazione di radiazione da parte del Consiglio Direttivo, l'associato potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, al Collegio Nazionale dei Probiviri, il cui giudizio sarà inappellabile e definitivo.

## **Art. 9 Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

## **Art. 10 Assemblea**

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare non più di tre associati mediante delega scritta.

## **Art. 11 Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e/o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno salvo deroghe stabilite dalla legge.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) determinare gli orientamenti, esprimere pareri e deliberare su questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione;

- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) eleggere, con votazioni separate, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo degli associati.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare su:

- a) eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero su proposta scritta di almeno un decimo degli associati
- b) eventuale scioglimento dell' Associazione e nomina dei liquidatori.

### **Art. 12 Convocazione Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data prevista. A mezzo posta elettronica, o posta ordinaria, nonché mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione. La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della prima e seconda convocazione.

### **Art. 13 Validità dell'Assemblea**

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 per il caso di scioglimento dell' Associazione

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per alzata di mano. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria qualora ne faccia richiesta almeno il dieci per cento dei presenti.

Le assemblee indette con votazioni "per referendum" ai sensi del presente statuto, anche in caso di modifiche statutarie, si esauriscono in un' unica chiamata al voto; esse sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Per cause eccezionali o in caso di limitazioni ovvero divieti di svolgimento di riunioni e assemblee in presenza, i lavori assembleari possono essere effettuati con modalità a distanza (telematiche e/o in videoconferenza) e/o cartacee.

### **Art. 14 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è composto dal Presidente e da sei membri che rimangono in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può cooptare fino a due associati, ai quali possono essere conferiti incarichi specifici. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Possono partecipare su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto i membri cooptati nel Consiglio Direttivo, i Coordinatori del Gruppo Giovani e del Gruppo Pensionati.

## **Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuovere iniziative, esprimere pareri e deliberare provvedimenti tendenti al conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
- c) predisporre la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea annuale;
- d) proporre all'Assemblea eventuali maggiorazioni del contributo associativo;
- e) deliberare sull'ammissione delle domande di ammissione all'Associazione e le eventuali quote di ammissione;
- f) deliberare circa la perdita della qualità di associato nei casi previsti dalla lettera c) dell'art. 8; g) promuovere la designazione di rappresentanti dell'Associazione presso enti, organi, commissioni di interesse regionale o nazionale;
- h) eleggere nella prima riunione tra i suoi componenti il Vice Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il segretario: quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori degli associati;
- i) proporre all'Assemblea straordinaria eventuali modifiche dello Statuto;
- l) deliberare sulla concessione di contributi e/o elargizioni a fini sociali o culturali.

## **Art. 16 Riunioni del Consiglio Direttivo -Validità**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno. La convocazione di norma deve essere fatta per iscritto (lettera, fax, e-mail od altro mezzo idoneo), in caso d'urgenza anche a mezzo telefono. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in "conference call".

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti: a parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo è considerato decaduto.

Egli viene sostituito dal primo dei non eletti disponibile. Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati i Revisori dei Conti che intervengono senza diritto di voto.

## **Art. 17 Presidente**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea degli associati. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, indirizza e coordina l'attività dei relativi organi e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Presiede l'Assemblea, può nominare commissioni ed affidare incarichi particolari ad associati nell'interesse dell'Associazione. In caso di comprovata e motivata urgenza può esercitare i poteri spettanti al Consiglio Direttivo, da ratificarsi alla prima riunione.

In casi di assenza e/o impedimento temporaneo è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

## **Art. 18 Revisori dei Conti**

I Revisori dei Conti sono due. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Vigilano sulla gestione economico-finanziaria, effettuano periodiche verifiche di cassa e contabili, riscontrano l'esattezza del bilancio consuntivo e lo controfirmano. Esaminano la congruità del bilancio preventivo.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

## **Art. 19 Gruppi di coordinamento.**

Sono Gruppi di coordinamento: il Gruppo Giovani Dirigenti il Gruppo Pensionati. I responsabili sono eletti dai membri dai tali Gruppi in occasione della loro Assemblea. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I responsabili dei Gruppi di coordinamento possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

## **Art. 20 Patrimonio**

Il patrimonio dell' Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, dai proventi delle quote di iscrizione, dalle eccedenze attive del bilancio annuale non utilizzate, nonché dalle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione.

Del patrimonio deve essere tenuto un inventario annualmente aggiornato.

## **Art. 21 Bilancio**

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo della gestione che deve mettere a disposizione dei Revisori dei Conti, unitamente a tutti i documenti giustificativi per i controlli di spettanza, con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea ordinaria entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo ai sensi dell'art. 11. L' Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

## **Art. 22 Caratteristica della posizione**

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o di rivalutazione economica e patrimoniale. La posizione associativa è strettamente personale ed intransmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associazione e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di

conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'Associazione.

### **Art. 23 Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute per nome e conto dell'Associazione

### **Art. 24 Impedimenti**

In caso di impedimento e/o dimissioni del Presidente , il Vice Presidente ne assume tutte le funzioni per un periodo limitato e comunque fino alla prossima Assemblea ordinaria. In caso di impedimento o dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Vice Presidente, subentrerà il primo dei non eletti disponibile.

Il Consiglio Direttivo così reintegrato eleggerà, se del caso, il nuovo Vice Presidente. Analogamente si opererà in caso di impedimento o dimissioni di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 25 Scioglimento**

L'Associazione può essere sciolta per volontà degli associati riuniti in Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 13. La deliberazione dell'Assemblea è valida se presa con l'intervento dei due terzi degli associati con esclusione di eventuali deleghe e con voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori ed i relativi poteri, nonché la destinazione del patrimonio associativo ad altra associazione con finalità analoghe, ove esiste, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità , sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, nr. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 26 Norme di riferimento**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al vigente codice civile, nonché alle condizioni previste nello Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali - FEDERMANAGER.

Il presente Statuto entra in vigore dalla sua approvazione avvenuta in data 31 maggio 2021.